REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 244/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI – Presidente

Giovanni NATALI - Primo Referendario

Andrea COSTA – Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37965** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 20666 relativo al Servizio Economato del Comune di Ischitella (FG) reso dall'agente contabile **VOTO Stefania**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 13.05.1982 (c.f. VTO SFN 82E53 H926P) e residente in Ischitella alla via Pozzuoli 14, elettivamente domiciliata in Ischitella in Corso Cesare Battisti 134, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giangualano, che la rappresenta e difende;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n. 353/2025 e relativo verbale del revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino, il relatore il Primo Referendario Andrea Costa, il P.M., in persona del Sost. P.G. Fernando Gallone e, in virtù di delega scritta, l'avv. Gaetano Zonno per l'agente contabile;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 353/2025, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto n. 20666 reso da Stefania Voto, in qualità di agente contabile del Comune di Ischitella (FG), relativo alla gestione del Servizio Economale per l'esercizio finanziario 2023.

In particolare, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria della irregolarità del conto, alla luce delle criticità evidenziate nel verbale del revisore, chiedendo altresì la condanna dell'Economo alla restituzione in favore dell'Amministrazione comunale dell'importo di € 237,00.

Si è costituito in giudizio l'Economo, tramite legale, presentando le proprie osservazioni in merito a quanto prospettato nella Relazione, chiedendo il rigetto della pretesa, in quanto inammissibile e infondata, nonché in via subordinata l'applicazione del potere riduttivo.

All'udienza del 22 ottobre 2025, il Pubblico Ministero, aderendo ai profili di irregolarità prospettati dal Magistrato istruttore, si è riportato alle conclusioni rassegnate nella Relazione di deferimento, non ritenendo le osservazioni presentate sufficienti a superare gli addebiti.

Il difensore dell'agente contabile, a sua volta, si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

La causa è stata quindi posta in decisione.

2. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene ai profili di irregolarità prefigurati dal Magistrato istruttore con riferimento al conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2023, reso da Stefania Voto, in qualità di Economo del Comune di Ischitella (FG).

3. In primo luogo, partendo dalle criticità strutturali, il Magistrato

deferente ha prospettato l'irregolarità del conto giudiziale, nella misura in cui:

- la costituzione del fondo economale, avvenuta in assenza di determinazione dirigenziale di impegno della spesa, seppur in coerenza con le disposizioni regolamentari, non appare in linea con il modulo procedimentale in grado di assicurare la corretta contabilizzazione della spesa;
- a fronte di un'anticipazione di € 3.000,00, non reintegrata nel corso dell'esercizio finanziario, risultano contabilizzate spese per un totale di € 10.168,52 sostenute con l'utilizzo dei rimborsi periodici, da ritenersi come impropri reintegri del fondo economale con conseguente irregolare incremento dello stesso.

Al riguardo, la difesa dell'Economo ha osservato come tali criticità non possano essere addebitate all'agente contabile, trattandosi di atti (dotazione del fondo, anticipazioni) di competenza dei responsabili di settore e/o degli organi deliberativi dell'Ente.

3.a Ciò posto, il Collegio ritiene di condividere i profili di irregolarità sollevati dal Magistrato istruttore.

Con riferimento al primo profilo, la giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, ha avuto modo di precisare che *"...la mera emissione di mandati di pagamento per costituire l'anticipazione (...) non previamente autorizzati da una apposita delibera di Giunta, ovvero da una determinazione del competente funzionario (...) si pone in netto contrasto con la necessità che la gestione del servizio economale sia adeguatamente procedimentalizzata affinché siano sempre garantiti: (i) l'esatta*

contabilizzazione in bilancio; (ii) la correttezza delle operazioni di reintegro della cassa; (iii) il rispetto delle regole che disciplinano l'imputazione del fondo negli appositi capitoli di bilancio…" (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sent. 30.01.2024 n. 20).

Quanto alle anticipazioni, il Magistrato deferente ha correttamente evidenziato, anche sulla scorta di quanto già affermato dalla Sezione in casi analoghi, che "*Una simile modalità operativa viola il principio di legalità della spesa e rischia di consentire uno sviluppo incontrollato della spesa economale che sfugge ai vincoli delle previsioni di bilancio del fondo, impedendo all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente l'effettivo controllo della stessa* (*ex multis*, Sez. Giurisdiz. Puglia, 18 dicembre 2023, n. 375).

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non può che dichiararsi la irregolarità del conto giudiziale *in parte qua,* senza addebito all'Economo, trattandosi di criticità strutturali, da cui non discende alcun ammanco, da emendare mediante iniziative migliorative *pro futuro* da parte dell'Amministrazione.

4. Passando ai profili di irregolarità inerenti all'utilizzo improprio della cassa economale, il Magistrato deferente ritiene non discaricabili, con conseguente addebito all'Economo, i seguenti buoni economali relativi a spese per acquisti non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente civico:

- buoni economali n.ri 7, 77 e 168, relativi a spese effettuate per partecipazione a celebrazioni funebri di parenti del Sindaco e di dipendenti comunali;
- buono economale n. 166, relativo a spesa per l'acquisto di cornici per

n. 6 pergamene consegnate ad attività commerciali di nuova apertura.

Al riguardo, la difesa dell'agente contabile ha evidenziato come il Regolamento all'art. 8 elenchi, in maniera esemplificativa, una serie di spese tra cui, alla lettera f), "*spese diverse per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.",* con la conseguenza che l'acquisto effettuato dall'Economo deve ritenersi caratterizzato da assoluta buona fede.

4.a Tanto premesso, con particolare riferimento alle spese effettuate per onoranze funebri di familiari di dipendenti comunali, questa Sezione ha condivisibilmente affermato, in casi analoghi, che "… *la prassi di procedere alla pubblicazione di manifesti funebri a spese dell'ente sia palesemente illegittima non essendo in alcun modo possibile che l'amministrazione effettui siffatte spese ogni qualvolta venga a mancare un familiare di un proprio dipendente, in ragione dell'assoluta estraneità delle stesse alle finalità istituzionali dell'ente e della loro non riconducibilità neanche ad esigenze di rappresentanza in ragione dell'assenza di accrescimento di prestigio conseguente alle spese in questione*" (Sent. Giur. Puglia, sent. n. 2/2025).

Trattasi di principi applicabili, a parere del Collegio, anche con riferimento all'ipotesi di partecipazione al lutto di familiari del Sindaco.

Va dunque dichiarata la irregolarità delle spese effettuate con i buoni economali n.ri 7, 77 e 168.

Purtuttavia, reputa il Collegio di poter escludere l'addebito all'Economo da ritenersi in buona fede in ragione della non univoca previsione del Regolamento, il quale, come detto, elenca tra le altre spese effettuabili con la cassa economale, quelle per "*onoranze*", senza tuttavia che sia specificato

in favore di chi tali spese possano essere effettuate eventualmente al fine di accrescere l'immagine dell'Ente civico (ad es. onoranze per cittadini illustri, non abbienti).

4.b Con riferimento al buono economale n.166, osserva il Collegio che, secondo quanto riferito nella Relazione di deferimento, le cornici sarebbe state acquistate per le pergamene consegnate ad attività commerciali di nuova apertura alle quali è stato fatto un omaggio in segno di ringraziamento per l'investimento effettuato nel territorio comunale.

Al riguardo, il Collegio osserva che le cornici sono state acquistate in occasione dell'apertura dei seguenti esercizi commerciali (cfr. nota prot. 7431 del 14 luglio 2025):

1. "*L'antica tabaccheria di Tenace Maria Carmela";*

2. "Ristorante pizzeria da Antonio";

3. "Tabaccheria di Tozzi Giuseppe";

4. "APS arcabimbi";

5. "Mente Locale" di Pizzarelli Pietro";

6. "Merceria da Laura".

Tanto premesso, ritiene il Collegio che tale spesa non possa ritenersi giustificata rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente civico, non potendo neanche farsi rientrare nell'ambito delle spese di rappresentanza.

E infatti, non può non evidenziarsi come la consegna delle pergamene sia avvenuta nei confronti di piccoli esercizi commerciali, con la conseguenza che non si intravedono finalità volte accrescere all'esterno l'immagine e il prestigio dell'Ente civico, non potendo peraltro ammettersi una prassi volta a tributare omaggi, con spese a carico dell'Amministrazione, in occasione



di ogni apertura di attività imprenditoriali nel territorio del Comune.

4.c Alla luce di quanto sopra, l'acquisto di cui al buono economale n.166 non può essere ammessa a discarico.

Quanto all'addebito, va fatto preliminarmente richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, in merito alla responsabilità dell'Economo, e in particolare:

- l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e pertanto deve dimostrare, nel conto reso annualmente, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
- l'economo è legittimato a utilizzare il fondo economale per spese esclusivamente ed espressamente previste nel relativo regolamento, senza distrazione alcuna;
- in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente.

Nel caso di specie, dunque, deve affermarsi la responsabilità dell'economo con riferimento alla spesa effettuata senza alcuna verifica della non inerenza della spesa alle finalità istituzionali.

5. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, va dichiarata la irregolarità del conto giudiziale per i motivi sopra illustrati, con addebito all'Economo limitatamente all'acquisto di cui al buono economale n.166 e dunque della somma di € 47,00.

L'esiguità della somma giustifica, a parere del Collegio, la non applicazione

dell'invocato potere riduttivo.

Sulla somma sono dovuti gli interessi legali maturati, decorrenti dall'1^ gennaio 2024, momento nel quale deve ritenersi sorta l'obbligazione giuridica, inadempiuta dall'agente contabile, di restituzione della somma anticipatagli a titolo di disponibilità del fondo economale annuale gestito.

6. La declaratoria di irregolarità con addebito comporta che l'Economo sia condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio **n. 37965**,

- dichiara irregolare il conto n. 20666 del Comune di Ischitella (FG) relativo all'esercizio finanziario 2023, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna Stefania Voto, in qualità di agente contabile/Economo, al pagamento in favore del Comune di Ischitella (FG) dell'importo complessivo di € 47,00 (quarantasette/00), oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Andrea Costa	Alberto Mingarelli

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 96,00.

Depositata in Segreteria in data 3 novembre 2025

Il Funzionario

Maria Teresa Savino